

**TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elisa Marchetto, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Resa nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 4.08.2017 al n. OMISSIS del Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa presso l'Intestato Tribunale con atto di citazione

DA

SOCIETÀ E GARANTE

- attori

CONTRO

BANCA

- convenuta

Oggetto: contratti bancari; mutuo; indebito soggettivo – indebito oggettivo – usura – ISC – clausola c.d. floor

CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE

“IN VIA PRELIMINARE

- revocare l'ordinanza del 18.10.2018 e, per l'effetto, disporre la nomina di CTU tecnico-contabile; **NEL MERITO**

- accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi perché poste in violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale, nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo 117 TUB, con il Tasso Minimo dei Bot, e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo importo dovuto in considerazione del compensato contro-credito assunto in capo all'attrice per l'avvenuto pagamento di interessi in misura superiore a quanto dovuto, come da piano allegato con la perizia o come verrà determinato all'esito della CTU, con condanna alla restituzione e/o compensazione di quanto versato dalla stessa in eccesso rispetto a quanto dovuto;

- accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi perché poste in violazione degli articoli 1346 e 1419 c.c. e dichiarare la loro sostituzione con la clausola ex art. 1284, comma 3, c.c., con conseguente applicazione degli interessi nella misura legale e, per l'effetto, rideterminare l'effettivo importo dovuto in considerazione del compensato contro-credito assunto in capo all'attrice per l'avvenuto pagamento di interessi in misura superiore a quanto dovuto, come da piano allegato con la perizia o come verrà determinato all'esito della CTU, con condanna alla restituzione e/o compensazione di quanto versato dalla stessa in eccesso rispetto a quanto dovuto;

- accertare e dichiarare che il negozio giuridico in parola, per i motivi ut supra ampiamente argomentati, sono usurari in ragione del fatto che al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso per l'estinzione anticipata (T.E.E.A) superiore al tasso soglia d'usura ratione temporis applicabile;

- per l'effetto dichiarare l'applicazione dell'art. 1815, II comma, c.c. e condannare la banca alla restituzione degli interessi pagati e non dovuti o comunque compensarli con una parte del rispettivo capitale residuo secondo un nuovo piano di ammortamento, previa rimessioni

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Elisa Marchetto, n. 77 del 27 gennaio 2020

in termini, come da perizie allegate o da diversa determinazione stabilita dal nominando CTU.

Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA”.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA

“Voglia il G.U. così provvedere:

- a) preliminarmente dichiarare la nullità della domanda per i motivi esposti sub numero 3) della presente comparsa;
- b) rigettare la proposta domanda perché infondata nel merito, in fatto ed in diritto;
- c) condannare gli attori al risarcimento dei danni per lite temeraria, per i motivi di cui alla lettera l) della presente comparsa;
- d) condannare gli attori al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori in epigrafe evocano in giudizio la controparte, rappresentando di aver stipulato con BANCA, in data 2.07.2013, un contratto di mutuo ipotecario (cfr. doc. 1 attori), della durata di mesi centoventi, oltre a mesi sei e giorni ventinove di preammortamento, per un totale di n. 120 rate, con periodicità delle rate mensile, a tasso variabile (come determinato all’art. 2 del contratto) e con capitale mutuato pari a € 300.000,00.

Ai sensi dell’art. 5 del contratto, il finanziamento veniva, altresì, assistito da garanzia fideiussoria prestata da GARANTE.

Inoltre, le clausole pattizie disciplinanti il rapporto bancario de quo venivano ribadite con successivo “Atto di ricognizione e quietanza” del 22.01.2014 (cfr. doc. 2 attori).

Sulla base di una perizia di parte (cfr. doc. 3 attori), parte attrice eccepisce:

- l’effettiva applicazione di un ISC/ TAEG superiore a quello pattuito;
- l’indeterminatezza del tasso contrattualmente convenuto e del piano di ammortamento alla francese;
- il superamento del tasso soglia usura al momento della sottoscrizione dei contratti;
- la presenza di un derivato implicito, in ragione della clausola c.d. “floor” determinativa del tasso di interesse applicabile al rapporto.

“Alla luce delle suddette osservazioni, parte attrice chiede:

- 1. Accertare e dichiarare l’illiceità del contratto di mutuo de quo, nella parte in cui al momento della pattuizione è stato convenuto un tasso di interesse che, tenuto conto di tutte le remunerazioni collegate all’erogazione del credito, ivi compresa la penale per estinzione anticipata del finanziamento, escluse quelle per imposte e tasse, supera il Tasso Soglia di Usura.*
- 2. Ritenerne che, per effetto dell’art. 644 comma 1 e 3 c.p. e dell’art. 1815, 2° co., c.c., il mutuo in oggetto è usurario e che, pertanto, non sono dovuti interessi.*
- 3. Accertare che alla data di relazione della perizia di parte, 01/02/2017, parte attrice ha pagato complessivamente la somma di € 126.856,47, di cui euro € 68.723,87 imputato a capitale ed € 58.132,60 a titolo di interessi.*
- 4. Condannare la banca alla restituzione degli interessi pagati e non dovuti, pari ad € 58.132,60 o dichiarare la compensazione degli stessi con una parte del capitale residuo.*
- 5. Rideterminare un nuovo piano di ammortamento che tenga conto solo della sorte capitale, comunque da restituirsi alla banca.*
- 6. Accertare in ogni caso la discrasia tra i tassi convenuti e i tassi applicati, e valutarne le conseguenze.*

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Elisa Marchetto, n. 77 del 27 gennaio 2020

7. *In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi perché poste in violazione dell'art. 117 TUB, con conseguente sostituzione del tasso contrattuale, nella misura di cui al comma 7 dello stesso articolo, con il Tasso Minimo dei Bot; per l'effetto, rideterminare l'effettivo importo dovuto in considerazione del compensato contro-credito assunto in capo all'attrice per l'avvenuto pagamento di interessi in misura superiore a quanto dovuto, come da piano allegato con la perizia o come verrà determinato all'esito della CTU, con condanna alla restituzione e/o compensazione di quanto versato dalla stessa in eccesso rispetto a quanto dovuto.*

8. *In via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole determinative degli interessi perché poste in violazione degli articoli 1346 e 1419 c.c. e dichiarare la loro sostituzione con la clausola ex art. 1284, comma 3, c.c., con conseguente applicazione degli interessi nella misura legale; per l'effetto, ridetermini l'effettivo debito in considerazione del compensato contro-credito assunto in capo all'attrice per l'avvenuto pagamento di interessi in misura superiore a quanto dovuto, come verrà determinato all'esito della CTU, con condanna alla restituzione e/o compensazione di quanto versato dalla stessa in eccesso rispetto a quanto dovuto.*

9. *In ogni caso, rideterminare l'effettivo dare avere tra le parti a seguito delle anomalie accertate nel contratto di finanziamento.*

Con condanna alle spese e compensi, oltre spese generali, IVA e CPA”.

Instauratosi il contraddittorio, si costituisce in giudizio BANCA, eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per presunta omessa determinazione del petitum, in quanto controparte non avrebbe fornito una specificazione delle singole rimesse di cui chiede la restituzione; nel merito la Banca censura, altresì, l'erroneità delle prospettazioni attoree, fondate su di una consulenza di parte che applica criteri non condivisibili, in contrasto con le formule elaborate dalla Banca d'Italia e contrari alla normativa vigente ed alla giurisprudenza maggioritaria.

Alla luce delle argomentazioni e contestazioni formulate dalle parti, con ordinanza istruttoria del 18.10.2018, che si conferma anche in questa sede, si rigetta la richiesta di c.t.u formulata dagli attori.

Quindi la causa, istruita documentalmente viene ritenuta matura per la decisione.

All'udienza del 27 maggio 2019, la causa viene trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c.

È opportuno premettere che il rapporto bancario in questione è un contratto di mutuo a SAL, assistito da garanzia sia fideiussoria, sia ipotecaria, stipulato tra le odierne parti in data 2.07.2013, in forza del quale la Banca convenuta ha erogato a parte attrice la somma di € 300.000,00, da rimborsarsi sulla base di un ammortamento alla francese in n. 120 rate mensili di pari importo, comprensive di quota capitale e di interessi al tasso corrispettivo nominale annuo del 6,40 % “pari a sei punti in più del saggio nominale annuo, risultante dalla variazione della media aritmetica semplice, arrotondata allo 0,10 superiore e rilevata nel mese solare precedente quello di stipula delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate – Euribor (..) attualmente pari a 0,40.. Tale tasso non potrà essere superiore al tasso del 8,50% ed inferiore ad un tasso minimo pari al 95% del tasso di stipula” (cfr. art. 2 contratto).

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Elisa Marchetto, n. 77 del 27 gennaio 2020

In forza dell'art. 3 del contratto, gli interessi moratori, invece, sono stati concordati nella misura del tasso corrispettivo maggiorato di 0,90 punti (e dunque dal 7,30 % fino ad un massimo di 9,40%).

Infine, il TAEG/ISC dichiarato è pari al 7,138%.

Il rapporto, giusta perizia di parte, ha avuto regolare esecuzione e non risulta l'applicazione di interessi moratori, né del tasso di estinzione anticipata.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla Banca, in quanto parte attrice, nell'atto introduttivo ha indicato con sufficiente precisione, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 163 e 164 c.p.c., sia il *petitum* sia la *causa petendi*, ponendo la convenuta nelle condizioni di potersi difendere controdeducendo (come in effetti ha fatto, nella comparsa di costituzione e risposta).

A questo punto deve osservarsi che la causa appare sufficientemente istruita, alla luce delle censure e delle contestazioni formulate dagli attori, senza la necessità di disporre alcun approfondimento istruttorio a mezzo c.t.u. Pertanto, va rigettata la richiesta di parte attrice di revoca dell'ordinanza istruttoria del 18.10.2018.

La censura formulata dagli attori con riguardo alla presunta applicazione di interessi usurari è infondata.

Al riguardo è appena il caso di osservare che, posta la regolarità dell'andamento del rapporto bancario de quo (ammessa e mai contestata da entrambe le parti dell'odierno giudizio), al quale non sono stati applicati gli interessi moratori né tantomeno il tasso di estinzione anticipata, l'indagine deve chiaramente essere circoscritta alla sola eventuale usurarietà originaria dell'interesse corrispettivo, posto che le SS.UU. 24675 del 19.10.2017 hanno escluso la rilevanza dell'usurarietà sopravvenuta del tasso di interesse.

La pronuncia da ultimo citata è stata ulteriormente ribadita anche da una successiva sentenza dei giudici di legittimità, per i quali: *“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”* (cfr. Cass. civile, sez. VI, 30/01/2018, n. 2311).

Tornando al caso di specie, da un semplice raffronto dei tassi pattuiti col tasso soglia usura previsto nei trimestri di rilievo (cfr. doc. 14 attori) si rileva che nessun illecito risulta ascrivibile alla Banca.

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Elisa Marchetto, n. 77 del 27 gennaio 2020

Più precisamente, posto che il finanziamento de quo è un contratto di mutuo a SAL, come tale rientrante nella categoria “altri finanziamenti”, si osserva che in entrambi i trimestri di rilevanza il tasso nominale convenuto si mantiene ben al di sotto del tasso soglia usura stabilito dai D.M. applicabili.

Questi ultimi, infatti, prevedono un tasso soglia usura (TSU) del 17,987 per il trimestre dal 1.07.2013 al 30.09.2013, mentre per il trimestre dal 1.01.2014 al 31.03.2014 prevedono un TSU del 17,325.

E' appena il caso di rilevare che, nei medesimi trimestri, anche i TSU (pari rispettivamente al 8,6 ed al 8,762%) previsti per i mutui a tasso variabile non sono superati.

Non persuade la formula utilizzata nel calcolo dell'usura dal c.t.p. attoreo, in dichiarato contrasto con l'unica formula attendibile, ovvero quella prevista dalle istruzioni della Banca d'Italia.

Queste ultime, infatti, stabiliscono parametri universali, conoscibili sia dal cliente, sia dall'istituto di credito, che ad essi può e deve conformare il proprio operato.

Al riguardo si è chiaramente espressa una consolidata giurisprudenza di merito, che si sottoscrive appieno, la quale ha precisato come: “Alle Istruzioni della Banca d'Italia in tema di usura deve essere riconosciuta natura di norme tecniche autorizzate: il contesto normativo di riferimento è rappresentato dalle disposizioni di legge ordinaria (L.108/1996 e disposizioni del codice civile, art. 1815 c.c. e del codice penale, art. 644 c.p.) periodicamente integrate dalle previsioni secondarie-ministeriali, le quali hanno sempre previsto che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

Un eventuale calcolo del TEG secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, rispetto a quanto indicato da Banca d'Italia, rischierebbe di compromettere la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.

Ai fini della verifica dell'usura oggettiva, la perfetta identità dei termini riportati negli artt. 1 e 2 della Legge n. 108/96, comporta, quale ovvio corollario, che debbano coincidere sia il criterio con cui sono rilevati i tassi soglia sia quello con cui viene calcolato l'eventuale tasso usurario, dovendosi necessariamente presupporre che la formula da utilizzare per determinare il tasso praticato per un singolo rapporto coincida con quella utilizzata per determinare il tasso medio” (cfr. Trib. Monza, sentenza del 20.07.2016 n. 2205).

In termini conformi, è stato precisato, altresì, che: “La formula della Banca d'Italia deve ritenersi l'unica applicabile per pervenire a risultati attendibili ed omogenei, ciò in quanto il tasso soglia viene determinato con decreto ministeriale trimestrale sulla base delle rilevazioni dalla stessa operate, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee basandosi sulle proprie Istruzioni, individuano quali sono gli oneri connessi all'erogazione del credito rilevanti.

Conteggiare il TEG contrattuale sulla base di criteri difforni condurrebbe a risultati distorti e non oggettivamente comparabili” (cfr. Trib. di Ferrara, sentenza del 13.12.2016 n. 1123).

In tale senso va valorizzata, altresì, un'autorevole pronuncia della Suprema Corte (n. 12965 del 2016), che tra i vari argomenti esamina anche questo, osservando: "Pari persuasività, ... va poi ascritta alla tesi che sostiene la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari,

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Elisa Marchetto, n. 77 del 27 gennaio 2020

dati tra loro effettivamente comparabili. Come osservato in dottrina, la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle più volte richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto (lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione affittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione".

Per completezza, al fine di replicare a tutte le contestazioni desumibili dagli atti difensivi dell'attore, deve osservarsi che da tempo è stato chiarito che nell'ammortamento alla francese non vi è alcuna forma di anatocismo occulto.

Valgono sul punto le spiegazioni già fornite dal Tribunale di Siena con la sentenza resa in data 17.7.2014 (est. Dott. Stefano Caramellino; cfr. conformi: Trib. Milano, n. 8755 del 16/7/2015; Trib. Padova 13/1/2016; Trib. Treviso 12/11/ 2015). Si è fatto notare da parte di quell'autorità giudiziaria che la rata di ammortamento è composta da due parti:

- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito;

di tali quote componenti la rata, solo le quote capitale vanno ad estinguere il debito, generando di rata in rata un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.

Di rata in rata, quindi, le quote interessi sono sempre decrescenti, mentre le quote capitali possono essere costanti (metodo di ammortamento c.d. uniforme, caratterizzato dal fatto che le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti) oppure variabili (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese, in cui ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui essendo la quota interesse comunque decrescente -la quota capitale è invece crescente).

Laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono:

- 1) il capitale dato in prestito;
- 2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
- 3) il numero dei periodi di pagamento.

La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia quell'unica rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero (z) di pagamenti periodici costanti.

In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Elisa Marchetto, n. 77 del 27 gennaio 2020

numero di rate costanti può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

Individuato l'ammontare della rata costante ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito), nonché, dall'altro, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.

Secondo il metodo dell'ammortamento c.d. francese, una volta individuato (sulla base della formula matematica di cui sopra) l'ammontare della rata costante, la costruzione del piano di rimborso procede quindi secondo i seguenti passaggi:

- 1) si calcolano gli interessi sul debito iniziale e si determina la quota interessi della prima rata;
- 2) si sottrae la quota interesse così individuata dalla rata costante e si ricava per differenza la quota capitale della prima rata;
- 3) la quota capitale di tale prima rata si porta in detrazione dal debito iniziale e si ottiene il debito residuo;
- 4) sul debito residuo rinveniente dalla prima rata si calcola la quota interessi della seconda rata;
- 5) dalla rata costante si ricava per differenza la quota capitale della seconda rata;
- 6) la quota capitale della seconda rata va a ridurre il debito residuo sui cui si calcola la quota interessi della terza rata, e così di seguito fino all'ultima rata.

Orbene, dalla ricostruzione sopra operata risulta evidente come tale metodo non implichi, per definizione, alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi ulteriore a quelli legittimati, nel caso di morosità, dal combinato disposto degli artt. 120 comma 1 bis d.lgs. 385/1993 e 3 delibera CICR 9 febbraio 2000. Il metodo francese comporta infatti che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata.

Né il mutuante ha la possibilità di incidere sulla costruzione del piano di ammortamento o di determinare la suddivisione della rata tra quota capitale e quota interessi, essendo tale suddivisione già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo, definizione risultante dall'applicazione della formula matematica sopra citata.

Ne consegue, altresì, che neppure può configurarsi la violazione dell'art. 1284 cod. civ. Infatti in assenza di alcuna capitalizzazione, vuoi palese, vuoi occulta, non si rinviene alcuna difformità tra tasso pattuito e tasso effettivo. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzerà gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto.

In altri termini, la maggiore o minore convenienza per il mutuatario del metodo di ammortamento c.d. all'italiana (che richiede al mutuatario maggiori flussi di liquidità in corrispondenza dei primi pagamenti) anziché alla francese (che presuppone flussi di liquidità costante) è questione di convenienza economica dell'operazione, insindacabile sotto i profili dedotti.

Un effetto anatocistico può, invece, prodursi quando la banca applica gli interessi di mora, soccorrendo, però, al riguardo l'art. 3 (riguardante i finanziamenti con piano di rimborso rateale), comma 1, della Delibera CICR 9.2.2000 secondo cui: "Nelle operazioni di finanziamento per le quali sia previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente

Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Elisa Marchetto, n. 77 del 27 gennaio 2020

stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.”. Non è, quindi, vero, come mostra di ritenere parte attrice, che l’applicazione di interessi anatocistici in presenza di un contratto di mutuo è di per sé illegittima.

Per quanto attiene alle ulteriori censure, formulate da parte attrice sulla scorta della propria non condivisibile c.t.p., relativamente alla presunta indeterminatezza/nullità delle clausole contrattuali determinative del tasso di interesse ex artt. 1346 e 1419 c.c., si osserva che esse sono del tutto indimostrate, per le suesposte ragioni, e si fondano su parametri non condivisibili.

Inoltre, in ordine alle censure formulate dagli attori relativamente ad una presunta divergenza tra TAEG/ISC contrattualizzato e TAEG/ISC effettivamente applicato, si osserva che la delibera del CICR del 4/3/2003 art. 9 prevede che la Banca d’Italia individui le operazioni e i servizi per i quali gli intermediari sono obbligati a rendere noto l’indicatore sintetico di costo (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima e che, a sua volta la circolare della Banca d’Italia 25/7/2003, al titolo X, sez. II par. 9, nel recepire la delibera CICR 4/3/2003, prevede che l’ISC debba essere calcolato con le stesse modalità del TAEG e vada inserito in vari contratti, tra cui quello di mutuo.

Si rileva, altresì, che l’art. 117 TUB sanziona esclusivamente la nullità del contratto privo del contenuto minimo.

Di conseguenza, atteso che, nel presente caso, l’ISC è indicato, ma – secondo la CTP attorea – differisce rispetto a quello contrattualizzato non è applicabile l’art. 117, comma 7, in quanto il contratto de quo non difetta del contenuto minimo.

Invece, per quanto attiene alla previsione della clausola c.d. “floor” (cfr. art. 2 contratto), si osserva che, per costante giurisprudenza di merito tale previsione non ha l’effetto di introdurre nella pattuizione uno strumento derivato implicito, né, pertanto, è idonea ad alterare la natura del contratto di finanziamento cui accede (cfr. Trib. Rovigo, 9/09/2018; Trib. Bologna, 21 novembre 2017; Trib. Bologna 12 dicembre 2016, n. 3139; Trib. Forlì 23 giugno 2016; Trib. Udine 1 febbraio 2016; Trib. Ferrara 6 dicembre 2015).

È evidente che la funzione della clausola in questione rappresenta la soglia al di sotto della quale le parti di comune intenzione e testualmente, hanno considerato antieconomica per la banca l’operazione creditizia, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del danaro prestato al cliente.

Operazioni siffatte non hanno all’evidenza altra funzione che quella di fungere da modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo e, quindi, non hanno il fine di realizzare un investimento, in quanto il mutuatario mira solamente ad ottenere fondi in previsione dell’acquisto di un bene e non già, ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera et similia, specialmente quando sussiste una previsione chiara e determinata in ordine al tasso d’interesse, che esclude ogni rilevanza a meccanismi aleatori, giuridicamente rilevanti e facenti parte come tali del contenuto del contratto.

È evidente che si tratta di una clausola liberamente sottoscritta e di contenuto chiaro e perfettamente determinato, non vietata dall’ordinamento e meritevole d’interesse, in quanto non volta all’acquisizione di un vantaggio illecito ma preferibilmente in linea con l’operazione

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Crotona, Giudice Elisa Marchetto, n. 77 del 27 gennaio 2020

economica voluta dalle parti, come testimonia inequivocabilmente il fatto che il tasso d'ingresso iniziale al momento della pattuizione ammontava al 6,40% (TAEG 7,138%).

Da tutto quanto sopra rilevato deriva l'integrale rigetto della domanda attorea, essendo emersa l'infondatezza delle contestazioni svolte da parte attrice in relazione al rapporto bancario in esame.

Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., l'esito del giudizio comporta la soccombenza degli attori, i quali vanno condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da controparte.

Queste ultime, fatta applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., sono liquidate in complessivi € 6.158,25, di cui € 5.355,00 per compensi ed € 803,25 per spese forfettarie al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge.

Non merita accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. formulata da parte convenuta, in quanto, sebbene soccombenti, gli attori non appaiono aver agito con quell'elevato grado di temerarietà e di riprovevolezza prescritto dalla norma citata del codice di rito.

P. Q. M.

Il Tribunale di Crotona, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Elisa Marchetto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Rigetta la richiesta attorea di revoca dell'ordinanza istruttoria del 18.10.2018.
- 2) Rigetta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta.
- 3) Rigetta la domanda degli attori, per le ragioni esposte nella parte motiva.
- 4) Condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute da BANCA e liquidate in complessivi € 6.158,25, di cui € 5.355,00 per compensi ed € 803,25 per spese forfettarie al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge.
- 5) Rigetta la richiesta di condanna degli attori ex art. 96, comma 3 c.p.c.

Crotona, 27 gennaio 2020

IL GIUDICE
(Dott.ssa Elisa Marchetto)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*